



ASSOIDROELETTRICA

Bologna, 14 febbraio 2022

PROT. n. 307/2022

Egregio Presidente

**Prof. Mario Draghi**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Palazzo Chigi – Piazza Colonna, 370

00187 Roma

[presidente@pec.governo.it](mailto:presidente@pec.governo.it)

e, p.c. Egregio Ministro

**Prof. Roberto Cingolani**

Ministero della Transizione Ecologica

Via Cristoforo Colombo. 44

00147 Roma

[segreteria.ministro@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@pec.minambiente.it)

Spett.le

**Commissione Europea**

**Direzione Generale Energia – ENER**

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brussels - Belgium

Commissaria **Kadri Simson**

[cab-simson-contact@ec.europa.eu](mailto:cab-simson-contact@ec.europa.eu)

Spett.le

**Direzione Generale Ambiente – ENV**

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brussels - Belgium

Commissario **Virginijus Sinkevičius**

[cab-sinkevicius-contact@ec.europa.eu](mailto:cab-sinkevicius-contact@ec.europa.eu)

Spett.le

**Direzione Generale Azione per il Clima -  
CLIMA**

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brussels - Belgium

Executive Vice-President **Frans Timmermans**

[frans-timmermans-contact@ec.europa.eu](mailto:frans-timmermans-contact@ec.europa.eu)



Spett.le  
**Direzione Generale del Mercato Interno,  
dell'Industria e delle PMI (GROWTH)**  
Rue de la Loi / Wetstraat 200  
1049 Brussels - Belgium  
[grow-general-information@ec.europa.eu](mailto:grow-general-information@ec.europa.eu)  
[GROW-B2@ec.europa.eu](mailto:GROW-B2@ec.europa.eu)

Spett.le  
**Direzione Generale Concorrenza (COMP) –  
Place Madou, Madouplein 1  
1210 Saint-Josse-ten-Noode /Sint-Joost-ten-  
Noode - Belgium**  
Executive Vice-President **Margrethe Vestager**  
[margrethe-vestager-contact@ec.europa.eu](mailto:margrethe-vestager-contact@ec.europa.eu)  
**Dipartimento Energia e Ambiente**  
[comp-greffe-antitrust@ec.europa.eu](mailto:comp-greffe-antitrust@ec.europa.eu)

Spett.le  
**Agenzia Garante della Concorrenza e del  
Mercato**  
Piazza G. Verdi, 6/a  
00198 Roma  
[protocollo.agcm@pec.agcm.it](mailto:protocollo.agcm@pec.agcm.it)

Spett.le  
**Autorità di Regolazione per Energia Reti e  
Ambiente**  
Corso di Porta Vittoria, 27  
20122 Milano  
[protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)

**Oggetto:** Decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4. Richiesta di riesame dell'art.16, recante “Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili”

Egregio Presidente,

Assoidroelettrica è un'associazione di categoria, che persegue in maniera stabile il fine di rappresentare e tutelare le imprese che operano nel settore della produzione di energia idroelettrica e, pertanto, intende rappresentare quanto segue in merito agli interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, previsti dall'art.16 del Decreto-legge 27 Gennaio 2022, n.4, così da consentire l'urgente presa in carico delle esposte argomentazioni in vista del conversione in legge dell'anzidetta disposizione normativa.

In primo luogo, la norma risulta censurabile in relazione all'ambito soggettivo di applicazione, nel quale si determina una significativa ed ingiustificata discriminazione tra i soggetti economici operanti nel settore energetico.

Sono, infatti, colpiti esclusivamente i produttori di impianti alimentati da fonti rinnovabili, lasciando del tutto indenni quei produttori di energia da fonte convenzionale, che non hanno sofferto alcun effettivo aggravio a causa del rincarato prezzo del gas e che, in alcuni casi, hanno addirittura aumentato i loro profitti anche mediante l'estrazione del gas in Italia o all'estero, o potendo godere di contratti di fornitura a medio termine siglati prima degli aumenti.

Tale evidente disparità di trattamento impedisce che la norma possa coerentemente raccordarsi con la relativa ratio giustificatrice, così come individuata nel testo e puntualizzata nei lavori preparatori.

Se, infatti, volontà del Governo è quella di ridurre il fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, vincolando gli operatori a restituire gli extra-profitti con riferimento alla vendita dell'energia rispetto a un prezzo ante-crisi, allora risultano violati i principi costituzionali di eguaglianza, di capacità contributiva, di proporzionalità e ragionevolezza (artt. 3 e 53 Cost.) nell'escludere dall'applicazione della norma in questione i suddetti produttori di energia da fonte convenzionale, che, allo stato, stanno parimenti godendo del considerato aumento dei ricavi derivanti dalla cessione dell'energia, senza subire alcun costo maggiorato di produzione.

In sintesi, nella complessa congiuntura economica non è riscontrabile alcun elemento idoneo a giustificare un intervento coercitivo che colpisce unicamente gli eventuali extra-profitti congiunturali degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e che rende, di fatto, più onerosa l'iniziativa economica delle imprese di settore a tutto vantaggio delle altre operanti nel medesimo comparto energetico (artt. 3 e 41 Cost.).

La descritta differenziazione degrada inevitabilmente in discriminazione arbitraria e paradossale, che si traduce in un consequenziale e contraddittorio disincentivo per gli operatori italiani e stranieri ad investire nello sviluppo e nel consolidamento delle energie rinnovabili, mettendo, quindi, a serio rischio il raggiungimento degli obiettivi prefissati in materia nel Green Deal europeo e nel PNRR e, comunque, penalizzando le fonti rinnovabili che rappresentano nel tessuto energetico-produttivo nazionale il più efficace presidio finalizzato alla tutela dell'ambiente, che di recente è assunta al rango di valore costituzionale (artt.9 e 41 Cost.).

In secondo luogo, la norma altera il funzionamento della libera concorrenza tutelata dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. come ulteriore estrinsecazione della salvaguardia dell'iniziativa economica privata ex art. 41 Cost. Malgrado l'intento dichiarato sia quello di strutturare "un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia", in realtà la norma determina l'integrale privazione degli extra-profitti ai danni dei produttori di energia da fonti rinnovabili.

Pertanto, gli extra-profitti maturati non sono tassati in quota percentuale, com'era nelle finalità della "Robin Tax", introdotta nel 2008 dall'art. 18, commi 16-18, Decreto Legge 28.6.2008 n. 112 e poi dichiarata incostituzionale (Corte Cost. sentenza n.10/2015), ma sono incamerati direttamente e per intero dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE), che sarà impegnato in un ruolo che non rientra nei suoi compiti istitutivi e statutari soprattutto in relazione agli impianti che non accedono ai meccanismi di incentivazione.

In sostanza la norma realizza una fissazione autoritativa del prezzo, senza però modificare i contratti di fornitura stipulati: il destinatario della fornitura continuerà a pagare il prezzo pattuito, ma il produttore sarà obbligato a versare al GSE gli extra-profitti, con conseguente alterazione dell'equilibrio economico-finanziario dei rapporti di fornitura in essere in violazione dei principi di certezza e di legittimo affidamento.

Inoltre, tale imposizione coercitiva, applicata di fatto anche in via retroattiva e sulla base di un fallace meccanismo di individuazione degli extra-profitti, non è in grado di garantire che l'ingente onere economico, all'esito dei passaggi all'interno della filiera energetica, non sia sopportato dai consumatori sotto forma di maggiorazione dei prezzi, anche in ragione di una preventivabile diminuzione di produzione di energia da fonti rinnovabili. Anche volendo prescindere dai profili di ingiustificata discriminazione intra-settoriale tra diversi soggetti della filiera (produttori, traders, distributori), la norma è, comunque, inidonea a conseguire le finalità solidaristiche che intende esplicitamente perseguire.

Di certo l'effetto prodotto non configura una "compensazione" per contenere gli aumenti dei prezzi del settore elettrico, ma innesta una profonda e radicale distorsione del mercato di riferimento.

A ciò si aggiunga che le criticità, sopra sinteticamente descritte, non saranno sanate dal Decreto attuativo delegato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ma semmai risulteranno accentuate nella concreta articolazione delle modalità applicative, che, in quanto contenenti previsioni immediatamente lesive, potrebbero essere autonomamente ed immediatamente impugnate dinanzi alle competenti autorità giudiziarie.

In ragione di quanto sopra, Assoidroelettrica chiede che l'art.16 del Decreto-legge 27 Gennaio 2022, n.4 sia compiutamente riesaminato in sede di conversione all'esito di un confronto tecnico con la nostra associazione e con tutti i soggetti rappresentativi del settore delle energie rinnovabili, finalizzato a individuare le soluzioni più efficaci ed equilibrate per soddisfare l'impellente necessità di contenere l'aumento dei prezzi dell'energia, senza, tuttavia, provocare ingiustificate discriminazioni e contraddittorie distorsioni all'interno del mercato elettrico.

Con l'auspicio di poter ricevere gentile riscontro, restando a disposizione per ogni eventualità, l'occasione è gradita per porgerLe i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale

*(Paolo Taglioli)*  
